

Tribunale di Como:

"Non va registrato il giornale online che non chiede aiuti allo Stato" - francoabruzzo.it - 9-08-10

Como, 9 agosto 2010. Un sito internet dalle caratteristiche di un quotidiano online non ha obbligo di registrazione in Tribunale e pertanto non può essere sottoposto a sequestro come previsto dalla legge 8 febbraio 1948 numero 47 che, in base all'articolo 16, punisce le testate non registrate qualificandole 'stampa clandestina'. Il non obbligo è contemplato dal Dlgs 70 del 2003 ed è stato ribadito dal Giudice preliminare di Como Nicoletta Cremona disponendo l'immediato dissequestro del portale **Nadirpress.net** sottoposto al provvedimento su disposizione del Procuratore capo Alessandro Maria Lodolini, "per aver intrapreso la pubblicazione di un giornale quotidiano (da considerarsi prodotto editoriale) senza eseguire la registrazione prescritta dall'articolo 5 della Legge 8 febbraio 1948". Immediato il ricorso da parte del responsabile, Bob Decker, che attraverso l'avvocato Manuel Gabrielli ha ottenuto, dallo stesso giudice che l'11 giugno aveva convalidato l'azione del Procuratore, l'immediato dissequestro. Il caso era stato assegnato al sostituto Antonio Nalesso, poi passato al collega Mariano Fadda che nel suo parere alla richiesta della difesa ha dato il consenso accogliendo, come del resto il giudice, le tesi dell'Avvocato Gabrielli spiegando che «da un'attenta rilettura del caotico quadro normativo in materia l'istanza di dissequestro merita accoglimento». La legge 62 del 7 marzo 2001 equipara un sito internet che fornisce informazione quotidiana a una pubblicazione cartacea con tutti gli obblighi connessi. Nel disporre il sequestro, però, non si era tenuto conto del decreto legislativo n. 70/2003 che, all'articolo 7 (comma 3), afferma: "La registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62". "Non avendo mai chiesto, e non avendo alcuna intenzione, di accedere alle provvidenze in questione - ha sostenuto la difesa - Nadirpress non ha alcun obbligo di registrazione in Tribunale" e pertanto il sequestro non avrebbe dovuto essere eseguito e non aveva motivo d'esistere". Si tratta del primo pronunciamento di dissequestro in Italia che tiene conto della Legge 2003 creando quindi un precedente in giurisprudenza.

(fonti: . AGI del 9 agosto 2010 e Il Sole 24 Ore dell'11 agosto 2010 a firma Giovanni Negri)

Ricerca di Franco Abruzzo*

Testate on-line, la registrazione presso i tribunali obbligatoria quando l'editore chiede finanziamenti pubblici, prevede di conseguire ricavi, rispetta una regolare periodicità e impiega giornalisti. Nel Roc soltanto gli editori.

Blog: tutti da registrare?

Si può sostenere legittimamente e ragionevolmente che sono da registrare nei tribunali (con un direttore responsabile) tutte le libere manifestazioni del pensiero rivolte al pubblico e strutturate come "giornale" (sia esso di carta, radiofonico, televisivo, oppure utilizzando "ogni altro mezzo di diffusione" che oggi è internet). Una sentenza milanese va in questa direzione: "Alla luce della complessiva normativa in tema di pubblicazioni diffuse sulla rete Internet, risulta ormai acquisito all'ordinamento giuridico il principio della totale assimilazione della pubblicazione cartacea a quella diffusa in via elettronica, secondo quanto stabilito esplicitamente dall'articolo 1 della legge 62/2001. Tale definizione incide e amplia quella contenuta nel Rdlg 561/1946 secondo cui non si può procedere al sequestro delle edizioni dei giornali, di pubblicazioni o stampati - contemplati nell'Editto della stampa 26 marzo 1848 n. 695 - se non in virtù di una sentenza irrevocabile" (Tribunale di Milano, II sezione civile, sentenza 10-16 maggio 2002 n. 6127 in Guida al Diritto n. 47 del 7 dicembre 2002).

*Docente universitario a contratto di "Diritto dell'informazione".

INDICE

1. Premessa storica. L'Italia dalla Monarchia alla Repubblica: dal "permesso" di stampare alla libertà di registrare le testate presso i tribunali.
2. La lettura incrociata di nuove e vecchie norme.
3. Nel Roc gli editori che prevedono ricavi dalla loro attività e finanziamenti statali.

4. Due tipi di prodotto editoriale (senza o con periodicità regolare).
5. I vincoli della legge n. 47/1948 sulla stampa. Il direttore responsabile e la registrazione della testata.
6. La legge 223/1990 (o "legge Mammi") modello per i giornali della rete.
7. L'informazione "spontanea".
8. La questione dell'articolo 21 della Costituzione risolto con la sentenza n. 2/1971 della Corte costituzionale.
9. La legge professionale dei giornalisti e la registrazione delle testate giornalistiche. Il ruolo del direttore responsabile
10. Conclusioni sulla registrazione delle testate on line. Nessuno si può "sottrarre ad una disciplina che è stata riconosciuta costituzionalmente valida per ogni tipo di giornale" (sentenza n. 2/1971 della Corte costituzionale).
11. La questione legata ai blog. Registrazione in Tribunale? No, se si utilizza il blog semplicemente come strumento di comunicazione ove tutti indistintamente possono esprimere le proprie opinioni sui più svariati argomenti. Sì, se si usa il blog come strumento tramite il quale fare informazione. Il blogger che diffama rischia la condanna sia in sede penale sia in sede civile.
Appendice (norme di riferimento).